

Civile Sent. Sez. 1 Num. 22847 Anno 2016

Presidente: NAPPI ANIELLO

Relatore: NAPPI ANIELLO

Data pubblicazione: 09/11/2016

SENTENZA

sul ricorso 23157-2010 proposto da

L.D. IMMOBILIARE S.R.L. (C.F. 03823220961), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Armenio, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano viale Majno 17/a.

- **ricorrente** -

contro

FALLIMENTO DETRA S.P.A. (C.F.), in persona del curatore *pro tempore*.

- **intimato** -

avverso

1578
2016

la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 835/2009 depositata il 9 giugno 2009.

Sentita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 5 ottobre 2016 dal Presidente relatore dott. Aniello Nappi;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Luigi Salvato, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.D. Immobiliare s.r.l. impugna la sentenza della Corte d'appello di Torino depositata il 9 giugno 2009, che ribadì il rigetto della sua opposizione allo stato passivo del fallimento della Detra s.p.a., dal quale era stato escluso un suo credito di circa 370 mila euro vantato in ragione di un assegno bancario emesso dalla società poi fallita.

Secondo la corte d'appello l'azione cartolare esercitata dall'opponente era soggetta al termine di prescrizione semestrale, che era già decorso al momento del deposito della domanda di insinuazione al passivo, peraltro sprovvista del titolo in originale sottoposto a sequestro penale.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con l'unico motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 75, comma primo, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, nonché vizio di motivazione, ex art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c., avendo la corte erroneamente ritenuto

prescritta l'azione cartolare, nonostante gli atti interruttivi posti in essere prima con la notifica di un atto di precetto e poi con il deposito in cancelleria della domanda di insinuazione al passivo.

2. - Il motivo è fondato.

La corte d'appello ha senz'altro ritenuto prescritta l'azione cartolare esercitata dal possessore dell'assegno bancario, in quanto successivamente al protesto del titolo (risalente al 18.3.2004), erano decorsi sei mesi senza alcun atto interruttivo e senza che l'originale del titolo fosse stato consegnato al curatore fallimentare.

In realtà, sull'accertamento dell'estinzione o meno dell'azione cartolare, nessuna influenza avrebbe potuto esercitare la circostanza che il titolo non fosse stato materialmente prodotto in originale con la domanda di insinuazione al passivo - a causa del sequestro del documento disposto in precedenza dal giudice penale -, trattandosi di una questione relativa *in thesi* alla fondatezza dell'azione cartolare in discussione e non alla sua eventuale prescrizione.

Al riguardo, va senz'altro richiamato l'orientamento di questa Corte, a tenore del quale l'onere di produrre in giudizio il titolo in originale, ai sensi dell'art. 58 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, quando il portatore di un titolo di credito che intenda partecipare al concorso del traente fallito faccia valere l'azione causale, comporta soltanto che

in mancanza di produzione dell'originale, il credito andrà ammesso con riserva, essendo detta produzione intesa ad evitare la possibilità di insinuazione da parte di altri creditori in via cartolare, ovvero ad assicurare al debitore l'esercizio di eventuali azioni di regresso (Cass. 25 agosto

l'esercizio di eventuali azioni di regresso (Cass. 25 agosto

fatto storico, compiutamente allegato dal ricorrente negli scritti difensivi, costituito dall'intervenuta notifica di un atto di precetto alla società poi fallita già in data 13.5.2004; con il risultato che alla data del deposito della domanda di insinuazione al passivo (16.10.2004) - pacificamente idonea ad interrompere la prescrizione con effetti permanenti durante tutto il corso del fallimento, ex art. 94 l.fall. - non era ancora maturata la prescrizione ai sensi dell'art. 75 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736.

3.- In definitiva in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche della presente fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 ottobre 2016.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

f